



UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
Provincia Forlì-Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

NUMERO 32	DEL 26 Settembre 2017
-----------	-----------------------

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.GLS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DA DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI. APPROVAZIONE

Il giorno 26/09/2017, alle ore 20:30, nella Sala delle Udienze Consiliari del Comune di Forlì, si è riunito il Consiglio nelle seguenti persone:

1	BARAGHINI DAVIDE	AG		17	AVOLIO DANIELE	A	
2	BERTACCINI MICHELE	A		18	BARZANTI SAVIO	P	1
3	BEVONI ANGELA	P	2	19	BERGAMASCHI PIERANGELO	A	
4	CAPACCI LUIGI	A		20	BRAVACCINI SARA	AG	
5	DEO ELISA	P	2	21	CAMPITELLI FLEANA	P	1
6	DREI DAVIDE	P	2	22	CICOGNANI DANILO	A	
7	LIVERANI DAVIDE	A		23	FERRINI ALESSANDRO	P	1
8	MAESTRI PIERO	P	2	24	LOLLI STEFANO	A	
9	MAGLIONI MADDALENA	P	2	25	MERENDI RICCARDO	P	1
10	MARIANINI ILARIA	A		26	MINUTILLO DAVIDE	A	
11	ROCCALBEGNI VALERIO	A		27	MISIROCCHI GIULIA	A	
12	SANZANI WILLIAM	P	2	28	NANNINI SILVIA	P	1
13	SPAGNOLI CARLO	P	2	29	PESTELLI GERMANO	AG	
14	TASSINARI FRANCESCO	P	2	30	PINI SABRINA	P	1
15	TASSINARI ROSARIA	A		31	TEDALDI MAURO	P	1
16	TOLEDO LUIGI	P	2	32	VENTURI MASSIMO	A	

TOTALE QUOTE 25

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 16

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente D.ssa Elisa Deo.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal Segretario e Direttore Avv. Giorgio Cigna.

Sono inoltre presenti ////;

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Bevoni Angela, Maglioni Maddalena e Merendi Riccardo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- in merito era stata distribuita a ciascun consigliere la proposta di deliberazione di seguito riportata;
- ai sensi dell' art. 97 del T.U. Approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) , come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 luglio 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le Unioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Unione, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale ed esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri proprio di un qualsiasi operatore di mercato"

ATTESO ALTRESI' che l'art. 4 comma del T.U.S.P. Dà atto che "*è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*"

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il proseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche su piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- 4) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- 5) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 6) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 7) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- 8) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.lgs n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei 5 esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- 9) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 10) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. , anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione e da atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Unione competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica redatta dagli uffici;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione di spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussiste alcuna motivazione per l'alienazione delle partecipazioni detenute;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Unione non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dalla stessa compiuti- la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod.civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quarter, cod. civ.;

TENUTO CONTO inoltre:

- degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici competenti, ed in particolare dalle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativi, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute da alienare;
- che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà ricercate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo non procedere all'alienazione della partecipazioni detenute;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 L.23 dicembre 2014 n. 190 con delibera n. 10 del 31/03/2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti: liquidazione della Società TO.RO. (Tosco Romagnola) S.C.R.L., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24 c. 2 T.U.S.P.;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Fabrizio Ceccarelli ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 3 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.lgs. 267/2000 del Segretario e Direttore dell'Unione Dott. Giorgio Cigna, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del seguente risultato della votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, ed accertata dagli scrutatori:

Consiglieri Assegnati n. 16 maggioranza e n. 16 minoranza (tot. 48 voti)

Consiglieri Presenti n. 9 maggioranza e n. 7 minoranza (tot. 25 voti)

Consiglieri Favorevoli n. 9 maggioranza e n. 4 minoranza (tot. 22 voti)

Consiglieri Contrari n. // maggioranza e n. // minoranza

Consiglieri Astenuti n. // maggioranza e n. 3 minoranza Cons. Barzanti Savio, ferrini
Alessandro e Tedaldi Mauro.

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione alla data del 23/09/2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di individuare nell'allegato A) le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione per le motivazioni e con i tempi e i modi indicati per ognuna;

3) di incaricare i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4) di demandare alla Giunta dell'Unione il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

5) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dell'Unione;

6) di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

7) di trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

PRESO ATTO del seguente risultato della votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, ed accertata dagli scrutatori:

Consiglieri Assegnati n. 16 maggioranza e n. 16 minoranza (tot. 48 voti)

Consiglieri Presenti n. 9 maggioranza e n. 7 minoranza (tot. 25 voti)

Consiglieri Favorevoli n. 9 maggioranza e n. 4 minoranza (tot. 22 voti)

Consiglieri Contrari n. // maggioranza e n. // minoranza

Consiglieri Astenuti n. // maggioranza e n. 3 minoranza Cons. Barzanti Savio, ferrini
Alessandro e Tedaldi Mauro.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.18/8/2000, n.267, attesa l'urgenza di provvedere.

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
Provincia Forlì-Cesena

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.GLS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DA DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: PARERE favorevole

Forlì, 26/09/2017

IL SEGRETARIO E DIRETTORE

(Avv. Giorgio Cigna)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(D.ssa Elisa Deo)

IL SEGRETARIO
(Avv. Giorgio Cigna)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Il sottoscritto certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il _____</p> <p>Ai sensi dell'articolo 134, 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.</p> <p>IL SEGRETARIO (Avv. Giorgio Cigna)</p>	<p>Il sottoscritto certifica che copia della delibera è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.10.2017.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.</p> <p>Forlì, 27.10.2017</p> <p>L'UFFICIO SEGRETERIA (Rag. Sonia Santolini)</p>